

2022/ 3 Procedure Concorsuali

Il GD Daniela Bruni

nel procedimento di accordo ex artt. 10 e ss Legge n. 3/2012

proposto da [REDACTED], nato [REDACTED] in data [REDACTED], C.F.: [REDACTED] e da [REDACTED]
[REDACTED] nata a [REDACTED] in data [REDACTED] C.F.: [REDACTED] entrambi residenti a [REDACTED]
(VE), [REDACTED], rappresentati e difesi nella presente procedura dall'avv. Emiliano Scarantino (C.F.:
SCRMLN81M28C351U – FAX: 06.45668153 – pec: emilianoscarantino@ordineavvocatiroma.org) ed
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Caio Mario n. 8, in virtù di procura allegata al
ricorso;

ricorre la condizione di cui agli artt. 6 e 7 c. 2 della L.3/2012, come modificata nel 2020 trattandosi di
soggetti non sottoponibili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L.3/2012;

considerato che, per quanto esposto nel ricorso, in particolare a pag. 7, l'accordo proposto presuppone la
"sterilizzazione" sia dei pignoramenti mobiliari già intervenuti sia l'inopponibilità/inefficacia sopravvenuta
della cessione del quinto in favore di IBL,

non risulta che siano stati utilizzato negli ultimi cinque anni alcuno degli strumenti previsti dalla L.3/2012,
né che gli istanti abbiano subito per cause a loro imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14
bis L.3/2012;

rilevata la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9, commi 2, 3, 3 bis tra cui la
relazione particolareggiata del professionista nominato ex art.15 comma 9 l.n.3/12, dott. ssa Chiara Conte
che si è espresso in ordine a:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori persona fisica
nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere le
obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità dei ricorrenti negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

ritenuto che deve essere conseguentemente fissata l'udienza ex art.10 L.3/2012;

P.Q.M.

Il G.D.

- 1) dispone la comunicazione ai creditori a mezzo posta elettronica certificata della proposta e del presente decreto entro il 30 settembre 2022, a cura del professionista incaricato;
- 2) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diviene definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e che allo stato è inefficace la cessione del quinto a favore di INL;
- 3) stabilisce la pubblicità della proposta e del decreto mediante pubblicazione per estratto sul sito web in Tribunale e la trascrizione de presente decreto a Registri Immobiliari del comune di ██████████, a cura del professionista incaricato;
- 4) fissa l'udienza del 9 novembre 2022 ore 12 per comparizione.

Si comunichi all'istante e alla dott.ssa C. Conte.

Venezia, 14/08/2022

Il G.D.

Dott.ssa Daniela Bruni